

ritagliato
N. ^{u u} 18 del ^{CC} 21.03.2003



COMUNE DI PETROSINO

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

DEL

DIFENSORE CIVICO

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. _____ del _____

Art.1

ISTITUZIONE

In esecuzione di quanto previsto dall'Art.16 dello Statuto Comunale, è istituito, nel Comune di Petrosino, il difensore civico le cui funzioni e modalità di azione sono regolamentate, conformemente alle norme statutarie, come segue.

Art.2

AUTONOMIA

Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Art.3

FUNZIONI

La funzione del difensore è quella di tutela del cittadino in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi degli enti, organi o soggetti di cui al comma seguente.

Il difensore civico interviene presso il Comune, le aziende, le istituzioni dipendenti dal Comune; può altresì intervenire presso altri Enti, istituzioni o aziende pubbliche non dipendenti dal Comune, qualora tra questi e il Comune sia intervenuta apposita convenzione in tal senso.

Il difensore civico può inoltre segnalare le disfunzioni riscontrate che possano pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e l'efficiente perseguimento degli obiettivi assegnati dalle leggi.

Art.4

ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'azione del difensore civico è obbligatoria.

L'intervento del difensore civico può essere richiesto solo dopo che siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni; qualora si tratti di omissione di atti dovuti, l'istante può subito richiedere l'intervento del difensore civico per esercitare i diritti ed attivare le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241, D.P.R. 27/6/1992 n.352, legge 24/12/2000 n.340 e D.P.R. 28/12/2000 n.445.

La richiesta di intervento del difensore civico non esclude la facoltà di presentare, anche contemporaneamente, eventuali ricorsi amministrativi né esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto di adire gli organi della giustizia ordinaria o amministrativa.

Il difensore civico può intervenire, anche in relazione ad atti già adottati che, per disposizione di legge, non possono essere impugnati se non in via giurisdizionale in quanto definitivi, o in riferimento ai quali pendano ricorsi avanti ad organi di giustizia civile o amministrativa, allo scopo di invitare gli organi che li hanno adottati ad eliminarli in sede di autotutela.

Il difensore civico non può comunque interferire con una azione penale in corso.

In ogni caso, l'intervento del difensore civico, non sospende l'efficacia del provvedimento amministrativo.

Il difensore civico è tenuto al riservo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza a causa del proprio ufficio.

Art.5

DIVIETO DI INTERVENTO

Il difensore civico non può intervenire su richiesta di amministratori comunali, consiglieri comunali, degli amministratori delle aziende o istituzioni dipendenti o convenzionate; non può altresì intervenire su richiesta di soggetti legati da rapporto di impegno col comune o con le aziende o istituzioni dipendenti per tutelare posizioni connesse a rapporto di lavoro.

Art.6

PROCEDIMENTO

Il difensore civico per l'adempimento dei suoi compiti può richiedere agli uffici del comune, delle aziende e istituzioni dipendenti o convenzionate, atti e documenti, può convocare funzionari ed effettuare accertamenti direttamente presso gli uffici interessati senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge, anche richiedendo al responsabile del procedimento l'esame congiunto della pratica interessata al suo intervento.

Le richieste di cui sopra sono inoltrate al dirigente responsabile dell'ufficio o servizio competente.

Espletta l'istruttoria, il difensore civico chiede per iscritto all'Amministrazione ed ai dirigenti responsabili, secondo la rispettiva competenza, l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei ovvero procede all'archiviazione del caso.

Qualora l'Amministrazione ovvero i dirigenti responsabili non accolgano l'invito del difensore civico, adottano formale e motivato provvedimento di rigetto, trasmettendone copia al difensore civico stesso, non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Il difensore civico comunica, in ogni caso, agli interessati l'esito del suo intervento, rendendoli altresì edotti delle iniziative che possono intraprendere in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art.7

MODALITA' DELL'AZIONE

Il difensore civico, in relazione ai propri compiti, segnala agli uffici ed agli organi competenti, anche di propria iniziativa, le disfunzioni riscontrate, sollecitando i provvedimenti del caso e segnalando, anche ai fini di eventuali procedimenti disciplinari, i soggetti che siano venuti meno ai propri doveri d'ufficio.

Art.8

DURATA

Il difensore civico entra in carica il primo giorno successivo alla data in cui diviene esecutiva la deliberazione di nomina; resta in carica per lo stesso periodo di tempo

del consiglio comunale che lo ha eletto ed è immediatamente rieleggibile.

Art.9

DEMISSIONI

Le dimissioni del difensore civico sono rassegnate per iscritto al Consiglio Comunale, sono irrevocabili ed hanno efficacia dalla data della loro presentazione.

Art.10

RELAZIONI E PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA'

Il difensore civico invia, annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti.

La relazione del difensore civico è pubblicata, a cura del Segretario Comunale, all'Albo Pretorio del Comune ed è tenuta a libera visione dei cittadini presso l'ufficio del Difensore Civico.

Il difensore civico può inviare in ogni momento relazioni al consiglio comunale su questioni specifiche.

Art.11

INDENNITA'

Al difensore civico spetta il trattamento di missione, pari a quello attribuito agli assessori, qualora, per i compiti del proprio ufficio, debba recarsi fuori Comune.

Art.12

SEDE, PERSONALE E STRUTTURA

L'ufficio del Difensore Civico ha sede nel Palazzo Municipale, in idonei locali messi a disposizione dal Comune, ove lo stesso assicurerà il servizio e riceverà i cittadini giornalmente ed in orari prestabiliti.

Al difensore civico sono assegnati, con deliberazione della Giunta Comunale o con ordinanza Sindacale, gli strumenti necessari d'intesa col Difensore civico stesso.